

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1499

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(PAGANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Le travagliate vicende che hanno contrassegnato i procedimenti di rilascio delle concessioni radiotelevisive avevano comportato l'emanazione del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, con il quale si innovavano profondamente criteri e procedure per il rilascio delle concessioni alle emittenti locali.

Più precisamente, al di là della contingente indisponibilità del materiale istruttorio relativo al rilascio delle concessioni, l'unanime riconoscimento del superamento della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo, aveva consigliato di introdurre per il rilascio delle concessioni alle emittenti radiotelevisive locali un regime transitorio nell'attesa della nuova disciplina che il Governo si è impegnato a proporre.

Il decreto-legge n. 208 del 1993 sopra richiamato, che si limitava sostanzialmente a stabilire criteri e procedure per il rilascio delle concessioni, fu oggetto alla Camera dei deputati di approfondita discussione e fu arricchito di disposizioni sull'assetto del sistema radiotelevisivo locale ed altresì di riferimenti a quello generale, sì da renderlo una sorta di provvedimento ponte verso il nuovo assetto del sistema.

La complessità del provvedimento ne ha impedito per ragioni di tempo l'esame da parte del Senato cosicchè non è stato possibile pervenire alla sua conversione in legge.

Nel proporre, mediante nuovo decreto-legge, la reiterazione dello stesso, il Governo non intende disperdere l'approfondito e proficuo lavoro svolto dalla Camera dei deputati e ne recupera i punti essenziali e qualificanti pur ripresentandolo con un nuovo assetto sistematico e formale teso ad una più agevole lettura, giacchè liberato da talune ridondanze presenti nel testo precedente.

In sintesi i contenuti del presente decreto-legge risultano i seguenti:

1) le concessioni televisive in ambito locale verranno rilasciate con durata sino alla entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo prevista dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque non superiore a tre anni;

2) sono richiesti per ottenere le concessioni ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti nella legge n. 223 del 1990;

3) è istituita una commissione consultiva rappresentativa delle associazioni delle emittenti e delle regioni;

4) il termine per la presentazione della documentazione è confermato al 30 novembre 1993;

5) le frequenze che si renderanno disponibili saranno utilizzate per ricerche e sperimentazioni di nuove tecniche di comunicazione;

6) è istituita, in analogia con quanto previsto per le emittenti radiofoniche, la categoria delle emittenti televisive comunitarie senza scopi commerciali;

7) a favore della emittenza locale è previsto che entro sei mesi verrà presentato un regolamento per la rideterminazione dei canoni di concessione e per la definizione di interventi ed incentivi a favore della stessa;

8) entro un anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvierà la revisione del piano di assegnazione delle frequenze, prevedendo non più di otto reti televisive private in ambito nazionale;

9) viene stabilita la regola secondo cui le trasmissioni in codice devono essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, salvo un periodo transitorio di un anno;

10) in vista del nuovo sistema si stabilisce di non rilasciare ulteriori concessioni televisive in ambito nazionale, ma si con-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sente la prosecuzione in via provvisoria dell'esercizio delle attuali reti nazionali.

Rispetto al testo modificato dalla Camera non vengono riproposte le norme che avevano scontato il parere contrario del Governo, come la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione o la deroga al possesso dei requisiti per le emittenti con fatturato inferiore a 200 milioni annui, che potranno tuttavia accedere alle agevolazioni previste per le emittenti comunitarie.

Le argomentazioni che hanno motivato le su esposte scelte vengono più specificamente elencate nel seguito della presente relazione.

Articolo 1: il comma 1 prevede il rilascio delle concessioni alle emittenti televisive locali autorizzate all'esercizio provvisorio, con efficacia fino alla entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

il comma 2, conformemente a quanto già previsto per le emittenti radiofoniche, stabilisce che l'atto di concessione abbia a riferimento l'esercizio degli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

il comma 3 regola l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale da parte di quelle emittenti che hanno già ottenuto la concessione o l'autorizzazione. Per tali emittenti è previsto che, fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni per l'emittenza televisiva locale, l'esercizio in ambito nazionale debba avvenire con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione dichiarati ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223 del 1990. In effetti già negli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati era contenuta una analoga previsione in attesa della attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;

i commi 4 e 5 riguardano i requisiti essenziali per il rilascio delle concessioni. In particolare il comma 5 aggiunge, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 223 del

1990, i seguenti requisiti: l'esistenza presso ciascuna impresa televisiva di almeno tre rapporti continuativi di lavoro subordinato, il versamento entro il 30 novembre 1993 del capitale sociale minimo e della cauzione, l'istituzione dal 30 novembre 1993 di un telegiornale, la presentazione dei bilanci al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

il comma 6 prevede una categoria di emittenti televisive locali assimilabile a quella delle radio comunitarie. A tali emittenti, che non devono trasmettere pubblicità oltre il limite del 5 per cento orario fissato per le radio comunitarie, è estesa la stessa disciplina agevolata sul canone di concessione;

il comma 7 dispone la revoca della concessione nel caso in cui vengano meno i suddetti requisiti o venga superato il limite di pubblicità da parte delle emittenti televisive locali che accedono alla disciplina delle radio comunitarie.

Articolo 2: nella prima parte della disposizione si stabilisce che il termine per la prosecuzione dell'esercizio provvisorio degli impianti in ambito locale sia correlato al rilascio della concessione o alla reiezione della domanda, da operarsi nel termine procedimentale di novanta giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione e comunque non oltre il 28 febbraio 1994. Tale documentazione deve essere inoltrata dalle emittenti entro la data del 30 novembre 1993;

il comma 4 conferma l'istituzione di una commissione che formula osservazioni sul procedimento di rilascio delle concessioni e che è organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti al sistema radiotelevisivo. Tale commissione è composta, oltre che dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle emittenti, delle regioni e delle province autonome, da un esperto in materie radioelettriche, da un esperto in materie giuridiche, per le implicazioni di carattere amministrativo relative all'istruttoria per il rilascio delle concessioni, da un esperto designato dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e da un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

Articolo 3: prevede che la revisione del piano di assegnazione delle frequenze, da avviarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dovrà tener conto oltre che della normativa vigente anche del rapido sviluppo tecnologico in atto nel settore. È noto infatti che il sistema televisivo va rapidamente evolvendosi, così come sancito anche dalla decisione del Consiglio dei Ministri della CEE del 22 luglio 1993, verso il sistema numerico con superamento di quello analogico con cui si opera attualmente. Affinchè tale transizione possa attuarsi gradualmente senza scompensi od interruzioni del servizio televisivo (*simulcast*) è necessario avere disponibilità di frequenze da utilizzare per il sistema numerico e quindi libere da utilizzazioni analogiche. Ciò al momento non è possibile in Italia in quanto tutte le frequenze della gamma destinata al servizio televisivo sono occupate da utilizzazioni analogiche. L'obiettivo può essere raggiunto attraverso il recupero delle frequenze che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento ed altresì mediante il trasferimento di trasmissioni sul mezzo satellitare, la cui operatività inizierà pienamente su scala commerciale europea a partire dal 1995. Di tali fondamentali innovazioni, non previste nell'attuale legislazione, occorre tener conto nell'elaborazione dell'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze, come pure del limite massimo di otto previsto per le reti televisive private in ambito nazionale.

Articolo 4: con tale disposizione si è coordinato il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora a quello previsto per la radiodiffusione televisiva, introducendo anche per le emittenti radiofoniche l'obbligo di presentare la documentazione per il rilascio della concessione entro il 30 novembre 1993.

Articolo 5: rispetto al testo contenuto nel decreto-legge n. 208 del 1993 viene prorogata al 30 novembre 1993 la data da cui decorre l'obbligo di istituire il telegiornale;

il comma 3 è quello risultante dall'emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del predetto decreto-legge n. 208, relativamente all'obbligo di presentazione del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, divenuto requisito essenziale per la concessione a radiodiffondere.

Articolo 6: il comma 1 contiene una disposizione simile a quella prevista dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sui trasferimenti di proprietà per le emittenti radiofoniche;

nel comma 2 è previsto che, per favorire una migliore utilizzazione dello spettro radio da parte dei soggetti interessati, è demandato al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, come responsabile della gestione dello spettro medesimo, di procedere al compimento di interventi di ottimizzazione e razionalizzazione;

al comma 4 si ribadisce e si chiarisce la portata dell'innovazione già introdotta nei precedenti provvedimenti non convertiti, relativa alla riserva di un «pacchetto di frequenze» da utilizzare a scopi di ricerca e sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, senza inserimenti pubblicitari. Per nuove tecniche di comunicazione si intendono sia l'aspetto messaggi (cioè programmi) che l'aspetto tecnico di trasmissione di segnali, vale a dire la sperimentazione del contenente e del contenuto ovvero delle tecnologie materiali e immateriali (cioè impianti e contenuto dei programmi). Tra le nuove tecniche di comunicazione è quindi ricompresa una vasta gamma di utilizzazioni che vanno dalla teledidattica, in rapida e necessaria espansione, all'introduzione delle tecniche numeriche nel campo della radiodiffusione così come richiamato a proposito dell'articolo 3. In tale gamma troveranno ovviamente spazio utilizzazioni culturali e scientifiche che saranno sviluppate da organismi a ciò abilitati;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la commissione consultiva di cui al comma 5 propone le modalità di utilizzazione delle frequenze che si renderanno libere a seguito della revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze televisive, modalità che dovranno essere poi recepite in un apposito regolamento;

con il comma 6 è confermata una disposizione già contenuta nel testo originario del decreto-legge n. 208 del 1993.

Articolo 7: la disposizione è ripresa dal testo risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Camera, con esclusione dell'estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle emittenti locali.

Articolo 8: la disposizione è ripresa dal testo risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Camera ed aggrava la sanzione prevista per i concessionari nazionali nel caso di inosservanza dell'obbligo di trasmettere i messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su tutti i bacini serviti.

Articolo 9: la disposizione reitera in parte quella già contenuta nel testo originario del decreto-legge n. 208 del 1993. La pubblicità è consentita alle emittenti locali nei limiti del 35 per cento giornaliero qualora comprenda le telepromozioni e le televendite. A tali forme di pubblicità non si applica il limite orario del 20 per cento che invece

permane sia come limite orario che giornaliero per gli *spot*;

il comma 2 ripropone un emendamento approvato dalla Camera sul testo del decreto-legge n. 208 del 1993 al fine di consentire, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni, l'applicazione del precedente altrimenti scaduto il 31 luglio 1993.

Articolo 10: la disposizione introduce l'obbligo per il Governo di emanare entro sei mesi un regolamento con il quale vengano definite tutte quelle problematiche relative alla revisione della materia dei canoni di concessione per la radiodiffusione e venga definito un piano di interventi e di incentivazioni per le imprese televisive locali e per quelle radiofoniche.

Articolo 11: la disposizione sancisce in via generale il principio della esclusione delle cosiddette *pay-tv* dalle frequenze ordinariamente utilizzate per le trasmissioni televisive da impianti terrestri, salvo un periodo transitorio di un anno. Inoltre è previsto che non siano rilasciate nuove concessioni televisive in ambito nazionale, e ciò al fine di non pregiudicare l'attuazione del nuovo sistema radiotelevisivo previsto dalla legge 25 giugno 1993, n. 206. Tuttavia sarà consentito alle attuali emittenti nazionali, che non abbiano conseguito la concessione, di continuare in via provvisoria e comunque per un periodo non superiore a tre anni nell'esercizio degli impianti già esistenti, con gli obblighi previsti per i concessionari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993.

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della

legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

Articolo 2.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula eventuali osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore e prevedendo non più di otto reti televisive private in ambito nazionale.

Articolo 4.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

Articolo 5.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonchè ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione.

3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.

Articolo 6.

1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà

di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e 34 della stessa legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.

4. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

Articolo 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale e».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: «pubblichino notizie da almeno tre anni».

Articolo 8.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «articoli 8,» sono inserite le seguenti: «escluso il comma 10,».

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «dei divieti di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 8, comma 10, e di cui».

Articolo 9.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli *spot*».

2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.

Articolo 10.

1. Entro sei mesi il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno

dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Articolo 11.

1. Le trasmissioni in codice sono effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite.

2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO